

**Protocollo d'Intesa
tra**

l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con sede in Milano, Piazza Cavour 5, nella persona del Direttore della Divisione Ambiente

e

il CTI – Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, con sede legale in Milano, viale Elvezia 12, nella persona del Presidente.

1. Premessa

- 1.1 L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) esercita funzioni di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, con l'obiettivo di promuovere la tutela dell'utenza e lo sviluppo del settore secondo standard di efficienza e qualità, nonché la concorrenza.
- 1.2 In particolare, il legislatore ha attribuito all'Autorità le seguenti funzioni di regolazione e controllo in materia di:
- a) standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione;
 - b) criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento;
 - c) modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie;
 - d) condizioni di riferimento per la connessione alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale;
 - e) tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
- 1.3 Il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (di seguito CTI) è un'associazione privata senza scopo di lucro, che in data 4 giugno 1999 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, ed è un ente federato all'UNI, facente parte del sistema UNI-Enti Federati, secondo una specifica Convenzione di Federazione contenente la delega a svolgere attività normativa nei settori di competenza. UNI è l'Ente Italiano di Normazione (di seguito: UNI) che svolge attività tecnica normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrotecnico ed

Allegato A

elettronico di competenza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano. Il ruolo dell'UNI, quale Organismo nazionale di normazione italiano, è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983, recepita nell'ordinamento italiano con la legge 317/86 e confermato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015.

- 1.4 All'interno del sistema UNI-Enti Federati, il CTI svolge, secondo i propri compiti istituzionali e statutari, attività di unificazione, di normazione, di ricerca e di supporto al mercato nei vari settori della termotecnica, della produzione e utilizzazione razionale di energia e delle fonti energetiche, dell'efficienza energetica e più in generale della transizione energetica, incluse le relative implicazioni ambientali e di sostenibilità.
- 1.5 Per il raggiungimento dei propri scopi il CTI ha facoltà di:
 - a) collaborare con gli Organi Pubblici, Enti, Aziende e Associazioni che ne condividono gli scopi;
 - b) collaborare e mantenere i rapporti con gli organismi europei ed internazionali di normazione che interessano il settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento;
 - c) promuovere e partecipare a studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, iniziative di carattere scientifico e tecnico, attività di ricerca e innovazione, esperienze e ricerche che attengono al settore termotecnico in generale nonché al teleriscaldamento e teleraffrescamento;
 - d) promuovere attività di certificazione nazionali ed internazionali;
 - e) realizzare ogni altra attività utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.
- 1.6 Tra i soci di diritto del CTI sono annoverati il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, il Ministero dell'Interno, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Università e della Ricerca, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il CNR e l'INAIL, oltre che UNI.

2. Definizione di temi di comune interesse

- 2.1 Considerati i rispettivi ruoli e ambiti di azione e interesse, l'Autorità e il CTI ritengono opportuno proseguire un rapporto di collaborazione, finalizzato a:
 - a) progettare e realizzare comuni attività (elaborazione, redazione e manutenzione di linee guida, prassi di riferimento e/o norme tecniche, nazionali o internazionali) su argomenti di interesse degli utenti, degli operatori che hanno accesso alle reti di distribuzione di energia termica e dei gestori delle reti medesime;
 - b) strutturare e realizzare progetti ad hoc per lo svolgimento di attività specifiche;
 - c) garantire un'azione permanente di coordinamento e consultazione tra l'Autorità e il CTI circa le ricadute in ambito tecnico normativo della regolazione dell'Autorità. Tale azione di coordinamento potrà avere luogo tramite lo svolgimento di incontri su temi specifici, ovvero tramite la costituzione di opportuni gruppi di lavoro per

Allegato A

l'aggiornamento e manutenzione di linee guida, prassi di riferimento e/o norme tecniche elaborate;

- d) favorire azioni di promozione da parte del CTI del processo di armonizzazione a livello europeo su argomenti tecnico normativi di regolazione e gestione di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
- 2.2 Il presente Protocollo d'Intesa sarà seguito da specifici documenti integrativi che, in accordo tra le parti, definiscano il dettaglio delle modalità di collaborazione.
- 2.3 L'Autorità e il CTI designeranno, ciascuno per il proprio ambito, un referente per l'attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo d'Intesa e nei successivi documenti integrativi. I referenti così designati potranno essere supportati nell'attività di monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo da un gruppo di lavoro paritetico individuato dalle Parti.
- 2.4 Sono oggetto di comune interesse delle parti le tematiche, di seguito rappresentate in via esemplificativa e non esaustiva, nell'ambito delle quali si ritiene utile elaborare, redigere e aggiornare linee guida, prassi di riferimento e/o norme tecniche in materia di:

a) Connessioni di terzi alle reti e gestione delle stesse

- a.1* condizioni di accesso di impianti di terzi alle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento, anche ai fini della promozione dell'uso delle fonti rinnovabili e del calore di scarto.

b) Qualità del servizio

- b.1* prestazioni richieste dagli utenti per il servizio di teleriscaldamento e di teleraffrescamento;
- b.2* qualità del fluido termovettore utilizzato nelle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento.

c) Continuità e sicurezza del servizio

- c.1* classificazione delle dispersioni e modalità di esecuzione delle ispezioni sulle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento;
- c.2* esecuzione delle attività di pronto intervento, gestione e monitoraggio degli incidenti e delle emergenze;
- c.3* gestione e risoluzione delle interruzioni e irregolarità di fornitura del servizio agli utenti.

Allegato A

d) Metering

- d.1* criteri per la verifica del misuratore, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia;
- d.2* requisiti per la registrazione e la trasmissione dei dati di misura (telelettura e telecontrollo).

e) Prestazioni energetiche ed ambientali

- e.1* efficienza del sistema di teleriscaldamento e di teleraffrescamento, tenuto conto della normativa tecnica vigente in materia;
- e.2* fonti energetiche utilizzate dal sistema di teleriscaldamento e di teleraffrescamento e contributo di fonti rinnovabili e calore di scarto;
- e.3* emissioni inquinanti e climalteranti del sistema di teleriscaldamento e di teleraffrescamento, tenuto conto della normativa tecnica vigente in materia.

3. Aspetti finanziari

- 3.1 La stipula del presente Protocollo d'Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti, fermo restando eventuali profili disciplinati nei documenti integrativi.

4. Durata

- 4.1 Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della stipula che per convenzione viene stabilita dalla data delle firme digitali apposte sul protocollo stesso ed è escluso il tacito rinnovo.
- 4.2 L'eventuale rinnovo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto, da una delle due parti, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza come sopra stabilita. La parte ricevente la proposta di rinnovo dovrà entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della proposta comunicare per scritto l'accettazione o il diniego al rinnovo.

5. Clausole sicurezza

- 5.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù dell'esecutività delle attività di cui al presente Protocollo, sia eventualmente chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui

Allegato A

al decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/08 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (articolo 2 del D.I. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

6. Registrazione

- 6.1 Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai fini della vigente normativa nazionale in materia.

7. Privacy

- 7.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

8. Foro competente

- 8.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Milano.

Per il **Comitato Termotecnico Italiano**

(_____)

Per l'**Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente**

(_____)

Milano,
[date e firme digitali]